



ASS. REG. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ - CIRCOLARE PROT. N. 20427 DEL 16 FEBBRAIO 2024 - DPR 380/2001, ART. 94-BIS, COMMA 1, LETTERA "C" INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA SOGGETTI A PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Posted on 28 Febbraio 2024



Category: [Urbanistica e territorio](#)

Pubblicata sulla [G.U.R.S. del 23 febbraio 2024 n. 10 Parte I](#) la **Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 20427 del 16/02/2024** avente ad oggetto "DPR 380/2001, art. 94-bis, comma 1, lettera "C" interventi privi di rilevanza soggetti a preventiva comunicazione - Direttiva del Dirigente Generale del DRT - Applicazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'Allegato "A", Appendice 2, del DDG/DRT n. 344 del 19.05.2020."

Richiamate in premessa le precedenti direttive emanate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico sull'argomento, da ultimo la **nota DRT prot. n.4655 del 13 gennaio 2022** (si veda nostra [news del 20 gennaio 2022](#)), la circolare, vista l'esigenza manifestata dai Servizi periferici del Dipartimento Regionale tecnico, fornisce delle **nuove direttive** che mirano ad un'ulteriore semplificazione delle procedure afferenti gli interventi strutturali in zone sismiche, con riferimento alla disciplina contenuta all'**art. 94 bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 380/2001** (cd. *Testo Unico Edilizia*).

Si ricorda che l'art. 94 bis ha individuato tre tipologie di interventi:

- **rilevanti** nei riguardi della pubblica incolumità;
- **di minore rilevanza** nei riguardi della pubblica incolumità;
- **privi di rilevanza** nei riguardi della pubblica incolumità;

In particolare, **con la direttiva in commento** viene operata una semplificazione delle procedure che distingue **gli interventi "privi di rilevanza"** di cui al DDG 344/2020- Allegato A) - appendice 2 in due fattispecie:

- a) quelli per i quali non è necessaria la presentazione della comunicazione agli Uffici del Genio Civile
- b) quelli per i quali è obbligatoria la comunicazione agli Uffici del Genio Civile di cui all'Allegato A)- lettera C) del sopra richiamato DDG 344/2020;

Per le fattispecie di cui sopra, la Circolare precisa che:

a) Sono da considerare opere di edilizia libera dal punto di vista strutturale e, quindi, esonerate dalle procedure di cui agli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2021:

1. gli interventi edilizi elencati all'art. 6 del DPR 380/2001, qualora non diversamente indicato nel DDG 344/2020- Allegato A)- appendice 2, come modificata nella Tabella A allegata alla presente direttiva;
2. gli interventi edilizi di cui al glossario di edilizia libera emanato dal MIT con decreto 2 marzo 2018, qualora non diversamente indicato nell'allegata Tabella A;
3. gli interventi edilizi classificati dal DDG 344/2020-Allegato A- lettera C) per i quali, nell'allegata tabella A, non è prevista la presentazione della comunicazione scritta agli Uffici del Genio Civile.

b) Sono da considerare interventi edilizi soggetti alla preventiva comunicazione scritta agli Uffici del Genio Civile, prescritta dal DDG-DRT 344/2020 - Allegato A- lettera C), per i quali, nell'allegata

tabella A, è previsto l'obbligo del suddetto adempimento, che gli utenti potranno eseguire utilizzando il portale "Sismica" della Regione Siciliana.

Viene, dunque, allegata alla presente Circolare la **Tabella A** "Appendice 2, Allegato "A", DDG 344/2020" aggiornata con le prescrizioni relative all'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la comunicazione di inizio lavori di cui all'Allegato A, lett. C).

